

ricostruire vicende lontane nel tempo, e, dall'altro, evidenzia un esercizio non corretto dei poteri da parte dell'Autorità in quanto "il presunto addebito" è avvenuto a quasi un anno dalla commissione del fatto;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. "Al di là di ogni ragionevole dubbio" è un *film* e non un *telefilm*;
2. l'atmosfera generale del *film* è giocosa e ironica secondo lo spirito degli anni '70 e in nulla la vicenda in cui sono coinvolti i personaggi presenta situazioni di tensione, di paura o angoscia, inoltre le sequenze in cui viene ricostruito il delitto sono di durata estremamente limitata rispetto a quella del *film*;
3. il linguaggio utilizzato non include mai il turpiloquio;
4. le scene in cui viene ricostruito il delitto – e in particolare quella indicata in contestazione – sono state girate in modo implicito. La telecamera non inquadra mai la scena complessiva dell'omicida, ma solo un personaggio alla volta: per cui, ad esempio, si vede l'omicidio in azione, ma non contestualmente la vittima. Essendo i diversi elementi descritti non visualizzati contestualmente, la loro percezione – anche in considerazione della scarsa luminosità dell'immagine in movimento – non appare né chiara né caratterizzata da un elevato "tasso di realismo"; pertanto, anche in considerazione dell'assenza di tensione emotiva, il *film* e la scena sono privi di elementi anche potenzialmente pregiudizievoli per i minori spettatori; non sono presenti o partecipi minori;
5. il linguaggio utilizzato, l'ambientazione e il livello di coinvolgimento emotivo innescato non presentano criticità;
6. le scene in cui "vengono ricostruite le dinamiche dell'omicidio sono caratterizzate da una diversa luminosità rispetto alle scene del processo, creando un distacco tra la ricostruzione dei fatti avvenuta in Tribunale e la scena del crimine, rendendo quest'ultima ancor meno realistica";
7. il messaggio veicolato dal *film* per il tramite del personaggio principale è positivo poiché il tema centrale non è costituito dalla ricerca di un assassino – al fine di scagionare il marito della vittima – bensì dal perseguimento del principio per cui tutti hanno diritto alla difesa in giudizio e nessuno può essere condannato senza essere stato preventivamente giudicato in un giusto processo;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente - alla data della contestazione - a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso è avvenuto in data 31 gennaio 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che *“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689”* (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308); si rappresenta altresì che *“il provvedimento di contestazione viene adottato al termine dell'acquisizione dei dati e della loro congrua valutazione ai fini della più giusta formulazione dei rilievi”* (Cass. 9554/93 e 3092/95) dovendosi tener conto altresì *“dello spatium deliberandi che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclarate a giustificare l'atto accertativo”* (Cass. sentenze nn. 1866/2000, 7143/2001, 8257/2001 *ex multis*);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

1. la disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, è la medesima per il *film* e per i *telefilm* (veda ad es. le disposizioni del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori relative a *“film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario”*);
2. l'atmosfera giocosa e ironica, priva di tensione e angoscia del *film*, andato in onda a partire dalle ore 14:04, è suscettibile di attrarre i minori all'ascolto *“conducendoli”* alle scene del crimine, andate in onda dalle 16:03 alle 16:09, in piena fascia oraria protetta di *“Televisione per i minori”*, durante la quale si presume che il minore assista a tali programmi non supportato dalla presenza di un adulto;
3. in particolare, la sequenza delle scene dell'omicidio, in onda dalle ore 16:03 alle ore 16:12, presentando il cruento omicidio di una donna, uccisa a ripetuti e violenti colpi di torcia in cui l'assassino si accanisce con particolare veemenza sulla vittima inerme di fronte ad un testimone in evidente stato di ebbrezza, che assiste all'omicidio stesso sogghignando e continuando a bere alcolici, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti (bene/male) nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere

negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003);

4. l'elevato tasso di realismo che caratterizza la sequenza delle scene sopradescritte discende dal fatto che la stessa appare svolgersi in un ambiente simile a quello della vita quotidiana e che in più occasioni – a seguito dei colpi inferti – sangue dell'aggressore e della vittima è schizzato sia sulle pareti della stanza, sia sui vestiti e sul corpo dell'aggressore e della vittima (sia pure non inquadrati contemporaneamente);
5. le scene relative all'omicidio sono caratterizzate da una diversa luminosità rispetto alle scene del processo in quanto, nella narrazione del *film*, il primo è avvenuto di notte, dopo una serata tra amici, mentre il processo è stato celebrato di giorno; il conseguente distacco tra la ricostruzione dei fatti avvenuta in Tribunale e le scene relative al crimine, lungi dal rendere queste ultime ancor meno realistiche, proprio in considerazione del loro carattere repentino, risultano suscettibili di produrre una amplificazione di effetti sulla sensibilità del minore spettatore a nulla rilevando la brevità della scene stesse o il messaggio positivo finale del *film*;
6. il linguaggio, l'ambientazione e la presenza o partecipazione di minori non sono elementi oggetto di contestazione (fattispecie che tra l'altro, sarebbero censurabili alla luce di altre disposizioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" rispetto a quelle contestate);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "LA7" nel pomeriggio del 1 marzo 2005, del *film* "Al di là di ogni ragionevole dubbio" integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al quadruplo del minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento posto in essere dalla società Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., deve ritenersi oggettivamente elevato in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 142, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 (centomila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo

X. bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.126/06/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell’avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell’Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 28 giugno 2006

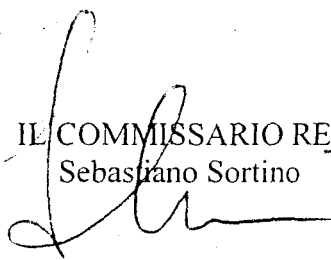
IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 127/06/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.4 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso.

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. 53/06/DGC/AEM Proc.1374/AN, notificato in data 8 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda a partire dalle ore 16:30 del 12 giugno 2006 il *telefilm* “*Jarod il camaleonte*” in quanto il *film* in questione presentando scene relative a pratiche suggestionanti, abusi e anomalie sessuali, violenza - in particolare viene presentata una scena in cui una specie di mago fa rivivere ad un ragazzo momenti della sua infanzia quando il padre abusava di lui, utilizzando la frase : “...era tuo padre, era tuo padre che ti violentava ...” (ore 16.58.23) - risulta idoneo, per i contenuti e le immagini proposte, per la delicatezza della tematica trattata, per le parole pronunciate, anche in relazione all’orario di trasmissione, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, configurandosi nel suo insieme come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 31 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota prot. ALS/RC/7241 del 31 marzo 2006 (nota assunta al prot. n. 14774 del 3 aprile 2006), confermate nel corso dell’audizione del 28 aprile 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’incompetenza degli Uffici che hanno avviato il procedimento e integrato il contraddittorio: il procedimento sanzionatorio n. 1374 è stato avviato non già dall’Autorità, ma da un suo ufficio, il Dipartimento garanzie e contenzioso e la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, privi di competenza deliberativa e tanto meno decisoria;

b) l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull'esercizio dei diritti di difesa e di partecipazione al procedimento: il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione; l'Autorità, sulla base dell'attività di monitoraggio, costantemente effettuata ex articolo 1 della legge n. 249/97, avrebbe potuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. la puntata della serie televisiva "Jarod il camaleonte" titulata "Il volo dell'angelo", andata in onda il 12 giugno 2005 non può in alcun modo aver violato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 in quanto tale norma ha per scopo quello di impedire "attentati" all'equilibrio dei minori che potrebbero realizzarsi attraverso la trasmissione di programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona o contengano messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitino all'odio o generino un pregiudizio allo sviluppo psichico e morale dei minori o inducano gli stessi ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che possano aver presentato scene di violenza gratuita o insistita o di carattere pornografico;
2. il personaggio Jarod è un personaggio positivo: la serie televisiva "*Jarod Il Camaleonte*" è portatrice di valori elevati e moralmente positivi, rappresentati e incarnati da Jarod, protagonista della serie medesima genio della giustizia, eroe non violento, impegnato a condurre una decisa lotta alla criminalità organizzata. Jarod è dotato di poteri soprannaturali tali da permettergli, di volta in volta, l'assunzione di funzioni e ruoli diversi finalizzati proprio a porlo in grado di risolvere i problemi e le situazioni difficili che opprimono la Società. Nell'episodio contestato titolato "*Il volo dell'angelo*", si narra, tra l'altro, la vicenda di Schott, un ragazzo che per problemi psicologici si trova a far parte di una pseudo setta, capeggiata da un losco personaggio che, al fine di ottenere scopi illeciti, soggioga, plagia e condiziona la volontà degli adepti della setta medesima. Jarod, nel corso dell'episodio riesce, grazie alle sue doti "camaleontiche" a smascherare il *guru* e a smontare, così, l'operato del caposetta. Lo sceneggiatore dell'opera, nel farlo, descrive un personaggio totalmente negativo, rappresentativo del male la cui figura risulta nettamente contrapposta a quella di Jarod, portatore di ben altri messaggi e valori quali, come detto, la sfera del bene, favorendo nello spettatore la recezione di un messaggio positivo, consistente, appunto, nella rappresentazione della lotta che Jarod conduce al fine di smascherare i loschi piani del mago. Ciò che emerge incontestabilmente all'esito dell'episodio è la sconfitta del male, di chi lo compie e l'indiscussa vittoria del bene sul male medesimo;
3. per quanto concerne in particolare la frase "...era tuo padre, era tuo padre che ti violentava...", estrapolata dal contesto in cui è stata pronunciata e singolarmente considerata, può essere giudicata aspra e atta a turbare i minori, dette

caratteristiche non sono rinvenibili nella frase medesima nella sequenza in cui la stessa è stata pronunciata dovendo, tra l'altro, la stessa essere rapportata al finale a lieto fine del *telefilm*, costituito dalla rappresentazione delle vittoria del bene sul male; inoltre, data l'assoluta genericità e l'indiscussa sommarietà della costruzione lessicale che la caratterizzano e data, altresì, la mancanza in essa di riferimenti visivi o verbali che direttamente o indirettamente, abbiano potuto, anche solo in *nuce*, accennare o mostrare a quale tipo di violenza il presunto mago ha fatto riferimento, non risulta in grado di provocare un turbamento nei telespettatori minori, di suscitare negli stessi reazioni di angoscia ovvero di turbare “*i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la personalità dei minori*” anzi, la sequenza in questione esprime un valore positivo poiché, come appena sopra rilevato, dalla stessa emerge una condanna ferma e assoluta della violenza sui minori;

4. l'assenza, nel programma *de quo*, di una rappresentazione lessicale del ricordo della violenza subita dal ragazzo e di un esplicito ricorso a parole e/o immagini atte a descrivere in tutta la sua crudezza, drammaticità e deprecabilità la pratica della pedofilia esclude la creazione di una *vis* emotiva oltremodo esasperata nel programma stesso;
5. lo stesso filmato era già stato trasmesso da “*Rai Due*” nei giorni 11 novembre 2002 e 12 settembre 2003 senza che l'Autorità e/o il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori abbiano, successivamente a detta diffusione, formulato alcuna contestazione.

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, vigente alla data della contestazione, adottato con delibera di questa Autorità in data 7 novembre 2001, n. 425/01/CONS, all'articolo 4, comma 1, rubricato “*Avvio del procedimento*”, precisa chiaramente che l'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto con l'atto di contestazione del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso le cui competenze sono state trasferite - ai sensi della delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, in vigore alla data della comunicazione integrativa del 15 marzo 2006 - al Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
- b) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente - alla data della contestazione - a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e

contenzioso è avvenuto in data 31 gennaio 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che *“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689”* (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308); si rappresenta altresì che *“il provvedimento di contestazione viene adottato al termine dell'acquisizione dei dati e della loro congrua valutazione ai fini della più giusta formulazione dei rilievi”* (Cass. 9554/93 e 3092/95) dovendosi tener conto altresì *“dello spatium deliberandi che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclamate a giustificare l'atto accertativo”* (Cass. sentenze nn. 1866/2000, 7143/2001, 8257/2001 *ex multis*);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

1. il programma oggetto di segnalazione, è andato in onda il 12 giugno 2005, a partire dalle ore 16:30, in piena fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” - durante la quale si presume che il minore assista a tali programmi non supportato dalla presenza di un adulto – esso, presentando scene relative a pratiche suggestionanti, abusi, anomalie sessuali e violenza, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti bene/male (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003), nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori, condividendo in proposito dal Comitato di autoregolamentazione Tv e minori nella Risoluzione n. 24/05: *“il potenziale turbamento che torbidi riferimenti coinvolgenti il rapporto padre/figlio possono costituire per bambini e ragazzi in visione proprio nell'ora in cui il Codice presume manchi loro il sostegno di adulti”* e nel *“Report delle Sezioni istruttorie”* (campo contenente la risposta del 12 luglio 2005): *“le tematiche affrontate (abusi sessuali, violenza ed esorcismi) non sono idonee alla fascia oraria di trasmissione”*;
2. la figura dell'eroe positivo, lungi dal *“bilanciare”* la problematicità delle tematiche presenti nel filmato, è suscettibile di attrarre i minori-spettatori alla visione e come tale *“può maggiormente impressionare i minori all'ascolto”* (V. *“Report delle sezioni istruttorie”* cit.); inoltre, si *“considera un aggravante il fatto che l'eroe positivo venga coinvolto in episodi del genere perché affascina i minori e nello stesso tempo li spaventa”* (V. Verbale del Comitato Tv e Minori del 12 luglio 2004);
3. nei giorni 11 novembre 2002 e 12 settembre 2003, la trasmissione sull'emittente *“Rai Due”* dell'episodio *“Il volo dell'angelo”* della serie *“Jarod il camaleonte”* è avvenuta - come dichiarato dall'emittente in sede di audizione – al di fuori della fascia oraria protetta di “Televisione per i minori”: pertanto, tali precedenti non

risultano assimilabili alla fattispecie *de qua*, che ha ad oggetto le disposizioni relative alla trasmissione durante la fascia oraria protetta ed anzi, tale circostanza conferma che, come precisato in contestazione: il *film* risulta atto a nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori in relazione all'orario di trasmissione, con la conseguente violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177/2005, ed è altresì inidoneo alla collocazione durante la fascia "protetta" di programmazione, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, a tutela del benessere morale fisico, psichico dei minori, con la conseguente violazione dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 177/2005;

4. non appaiono condivisibili le eccezioni secondo cui la frase - andata in onda alle ore 16:58:23 - *"era tuo padre, era tuo padre che ti violentava"* può essere giudicata aspra e atta a turbare i minori solo in quanto estrapolata dal contesto del filmato, né che siano assenti nel filmato stesso parole e/o immagini atte a descrivere in tutta la sua crudezza, drammaticità e deprecabilità la pratica della pedofilia, viceversa come affermato nella Risoluzione n. 24/05 del Comitato Tv e Minori, gli *"aspetti non adatti all'orario di programmazione [...] culminano emblematicamente e drammaticamente nella rivelazione: era tuo padre, era tuo padre che ti violentava"*; si riportano testualmente alcune delle frasi pronunciate nel corso della scena in cui una specie di mago fa rivivere ad un ragazzo momenti della sua infanzia quando il padre abusava di lui: 16:56:42: *"stai anche sanguinando, sanguini, dentro, sei stato tradito, ferito da qualcuno di cui ti fidavi, che amavi"*; 16.57.13 *"non riuscivi a crederci quando è cominciato volevi gridare ma avevi paura, eri confuso"*; 16.57.23 *"eri così giovane, vulnerabile, era un incubo il modo in cui lui veniva da te, c'era tanta rabbia"*; 16.57.32 *"pensavi che se avessi chiuso gli occhi per un attimo sarebbe finito, ma non finiva, non e' vero Schott? diventava piu' violento e rabbioso"*, 16.57.40 *"avevi paura di dirlo agli altri, paura di dire il nome, terrorizzato che nessuno ti avrebbe creduto"*; 16.57.47 *"avevo tanta paura"*; 16.57.50 *"eri solo un bambino e lui era così forte, tu non potevi difenderti"* 16.57.57 *"volevo che la smettesse, credimi, io volevo dire il suo nome"*; *"va bene, lo dirò io per te 16.58.23, era tuo padre, era tuo padre che ti violentava Schott"*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai Due" nel pomeriggio del 12 giugno 2005, dell'episodio "Il volo dell'angelo" del telefilm "Jarod il camaleonte" integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al quadruplo del minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione; il comportamento posto in essere dalla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, deve ritenersi oggettivamente elevato in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Rai, Radiotelevisione italiana Spa è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Rai Radio televisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Due"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 (centomila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X.

bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/06/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell’avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell’Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 28 giugno 2006

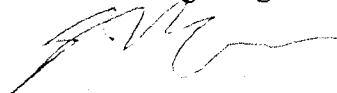
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

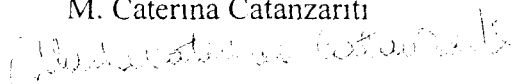


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 143/06/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A., EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO", PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 1 E 2 LETTERA A), 2.3 E 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con

delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 6/06/DICAM/N.PROC.1279/AN dell'8 marzo 2006, notificato in data 20 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale “*Italia uno*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle edizioni del programma “*Studio aperto*” andate in onda alle ore 18:30 del 29 settembre 2004, del 2 novembre 2004, del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005 – in quanto contenenti diversi servizi di cronaca nera, prevalentemente a sfondo familiare, anche coinvolgente minori, e nei primi due casi anche dei *promo* di rubriche, caratterizzati dall'impiego di terminologia particolarmente forte e impressionante, non strettamente funzionale alla comprensione delle notizie e accompagnati dalle immagini dei minori vittime dei reati, neppure preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;

VISTE le memorie difensive del 4 aprile 2006, pervenute all'Autorità il 5 aprile 2006 (prot. n. 15314), e precisate nell'audizione del 17 maggio 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- l'inserimento del servizio e delle immagini del piccolo Samuele Lorenzi nell'ambito del telegiornale “*Studio Aperto*” risponde ad una esigenza informativa rispetto al racconto della vicenda del minore, immagini che la famiglia ha chiesto di trasmettere per riabilitare l'identità personale del loro figlio, lesa dal *gossip*;

- il fatto che una norma di autodisciplina atta a sindacare le modalità estrinseche di come le notizie vengono rappresentate: (le immagini, le parole utilizzate) non possa influenzare la scaletta di un telegiornale che viene predisposta in considerazione dell'interesse pubblico alla notizia, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione;
- la rapidità dell'immagine delle macchie di sangue (riprese del RIS di Parma) rappresentate nel servizio sul caso Lorenzi e come tale immagine sia fugace, resa con una "qualità asettica", non raccapricciante e pertanto inidonea a suscitare nocumento allo sviluppo psicofisico del minore;
- le edizioni del programma "Studio aperto" presentano delle notizie di cronaca nera utilizzando un linguaggio consueto, che rispecchia canoni espressivi comunemente accettati, propri dell'enfasi giornalistica e per questo non idonei a generare turbamento; inoltre, la presenza della cronaca nera viene "bilanciata", "alleggerita" da altre notizie ad ampliamento dell'offerta informativa (pagina politica, pagina economica, *gossip*, situazioni climatiche), per cui non si è ravvisata, nelle puntate di specie, la necessità di avvisare il telespettatore circa i servizi oggetto di contestazione;
- il paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" non è specificamente riferito alla fascia protetta e che le valutazioni del Comitato e dell'Autorità possono essere differenti in relazione alla loro differente natura, etica piuttosto che giuridica;
- il fatto che il divieto di cui al punto 1.2, lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, esso è volto a tutelare il minore vittima del reato stesso (tutela che non va comunque oltre la morte);

RITENUTO, di non poter accogliere le eccezioni illustrate, per le seguenti ragioni:

A) con riguardo alle edizioni del 29 settembre 2004, 2 novembre 2004, 12 e 19 maggio 2005:

- l'utilizzo di spezzoni di filmati seppur fugaci, ed il linguaggio "asettico", a riprova del taglio documentaristico dei servizi, non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, in quanto gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni a gravi fatti di cronaca nera a sfondo familiare atti a turbare il minore nella relazione con le figure parentali;
- pur essendo le notizie presenti nei servizi motivate ed "attualizzate", dalle vicende processuali o familiari dei minori oggetto delle stesse (Samuele Lorenzi e Desirée Piovanelli), la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice Tv e Minori ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio